

NUMERO ISTRUTTORIE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NEL LAZIO

Inquadramento del tema

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e, quindi, che rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardi la biodiversità e consenta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VIA è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) ed è stata introdotta in Europa dalla direttiva Comunitaria 85/337/CEE modificata successivamente dalle direttive 96/61/CE e dalla direttiva 97/11/CE. L'Unione Europea, nell'ambito del processo di semplificazione della legislazione, ha raggruppato la direttiva iniziale e le sue tre successive nella direttiva 2011/92/UE, senza apportare alcun cambiamento alle disposizioni originali.

Successivamente la direttiva 2011/92/UE è stata modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

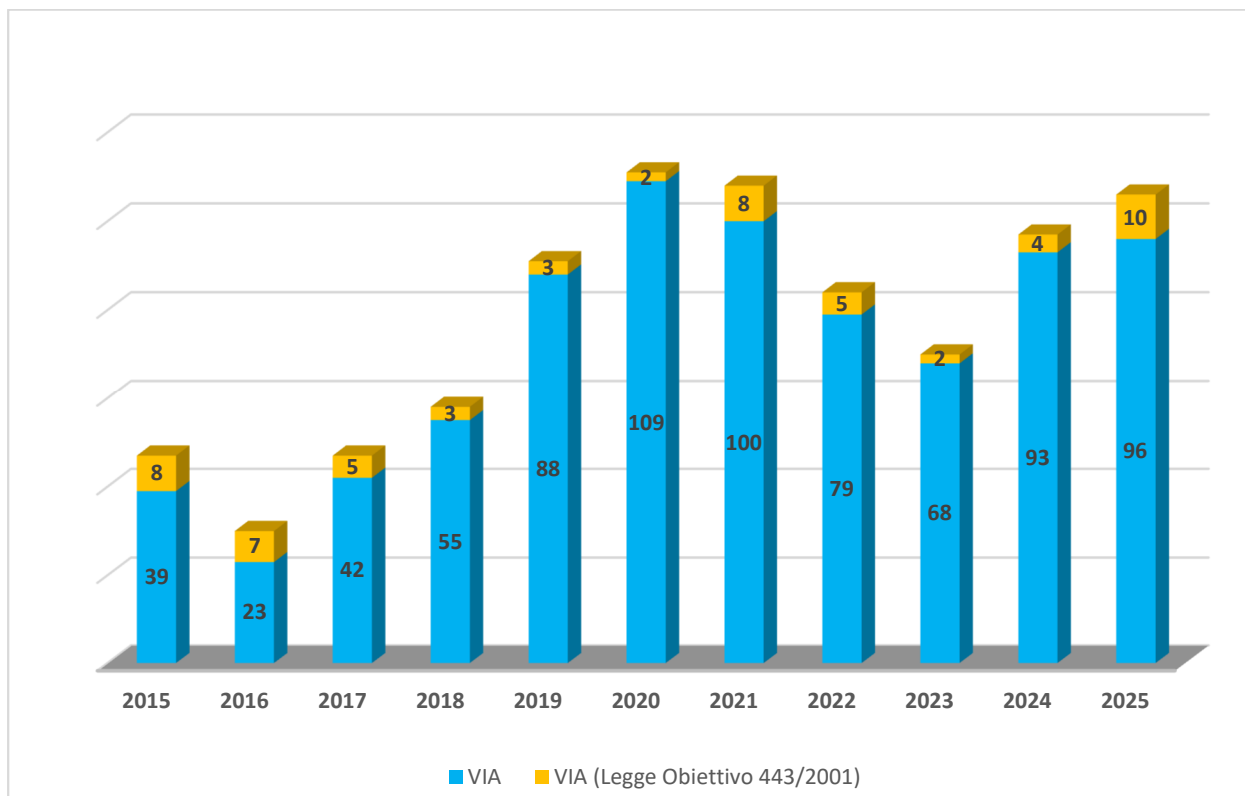
La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i., legge che istituiva il Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale; oggi, a seguito di un accidentato percorso normativo, è regolata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

La VIA ha anticipato di alcuni anni il passaggio del quadro normativo di protezione ambientale e l'efficienza del sistema dei controlli, dall'approccio di "comando e controllo" a quello "integrato".

La procedura di VIA è strutturata sul principio di agire preventivamente al fine di proteggere la salute umana, contribuendo con un migliore ambiente, alla qualità della vita, nonché provvedere al mantenimento delle specie e a conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, prevedendo di effettuare, per i progetti definiti in specifici allegati, ad una valutazione ambientale degli impatti diretti e indiretti che essi hanno sui seguenti elementi: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché sull'interazione tra tali elementi.

L'Autorità competente all'effettuazione della VIA a livello nazionale è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

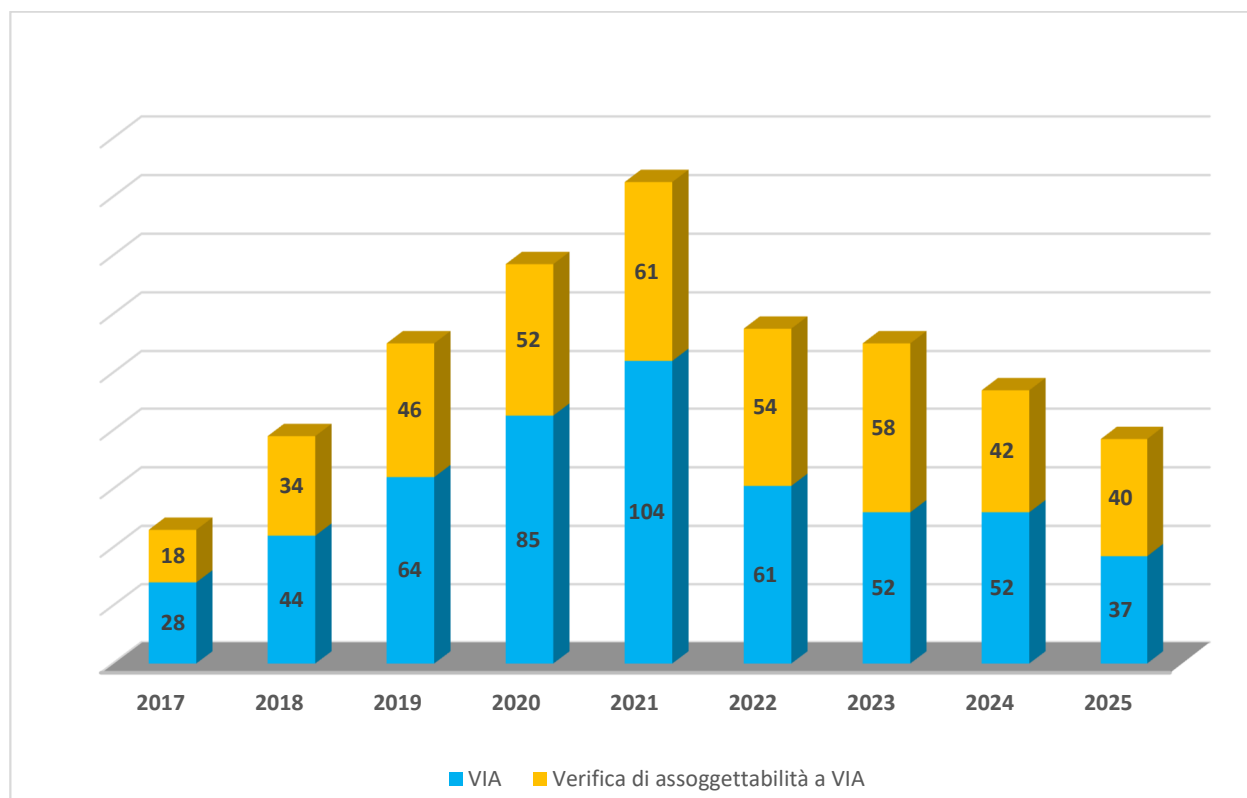
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Fonte: sito web Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (dati aggiornati al 13/07/2026)

In ambito regionale l'Autorità competente è invece la Pubblica amministrazione cui sono affidati compiti di tutela, protezione, e valorizzazione ambientale; individuata secondo le disposizioni delle Leggi regionali o delle Province autonome. Le Regioni e le Province autonome disciplinano con apposite leggi le competenze proprie e quelle degli altri enti locali.

Nel Lazio l'Autorità competente per la VIA è la Regione.



Fonte: Regione Lazio (dati aggiornati al 13/07/2026)

Per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio successive al rilascio del provvedimento, l'autorità competente si può avvalere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA/APPA).

Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti elencati negli allegati II (competenza dello Stato) e III (competenza delle Regioni) del D.Lgs. n. 152/2006 e i progetti riportati nell'allegato IV (competenza delle Regioni) relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti elencati nell'allegato II (competenza dello Stato) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e i progetti elencati nell'allegato IV (competenza delle Regioni).

Per questi ultimi progetti, l'art. 15, c. 1, lett. c) del D.L. n. 91/2014 stabiliva che, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale venivano definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di screening dei progetti di cui all'allegato IV (competenza delle Regioni), la procedura di assoggettabilità a VIA fosse effettuata a seguito di un esame "caso per caso" condotto su ciascun progetto ricadente nelle categorie elencate nell'Allegato IV sulla base dei criteri individuati nell'allegato V.

Questo regime transitorio è durato dal 25 giugno 2014 fino all'11 aprile 2015, data di entrata in vigore del D.M. 30 marzo 2015, n. 52 recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome".

Il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

Il legislatore con questo intervento ha inteso rendere più veloce l'iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il Decreto introduce pertanto due importanti novità:

- un procedimento unico nazionale attivabile facoltativamente dal proponente
- un procedimento unico regionale obbligatorio in tutti i casi di VIA locale

Infine, con il D.L. n. 77/2021 (D.L. semplificazioni), convertito con Legge n. 108/2021, il legislatore ha impartito una ulteriore accelerazione al procedimento ambientale e paesaggistico, introducendo altresì una nuova disciplina per la VIA e disposizioni speciali per gli interventi del PNRR - PNIEC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima).

Arpa Lazio, a partire dal 2016, ha fornito un supporto tecnico alla Regione per le istruttorie di VIA.

Tale supporto si è concretizzato nel fornire alla Regione una relazione tecnica che restituisse il quadro conoscitivo sulle caratteristiche di qualità delle matrici suolo, acqua e aria nelle aree interessate dall'intervento a partire dai dati acquisiti nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio ambientale e di controllo degli impianti industriali effettuate dall'Agenzia, comprensivo delle criticità ambientali eventualmente rilevate nelle aree interessate dall'intervento sottoposto ad istruttoria di VIA. Nei casi in cui il progetto avesse riguardato un impianto sottoposto anche all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) l'Agenzia avrebbe rilasciato il proprio parere tecnico così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

Secondo gli accordi tra Regione e Arpa Lazio, sono stati forniti i seguenti contributi.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
Supporti forniti	30	10	28	50	58	102	8	278

Fonte: Arpa Lazio

Tale modalità di supporto si è conclusa nel 2021, a seguito dell'approvazione della Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 e del successivo Regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 che hanno esteso le competenze ambientali in capo ad ARPA Lazio in materia di VIA rispetto a quelle già previste fin dalla sua legge istitutiva (Legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45).

Allo stato attuale, le competenze di ARPA Lazio all'interno di un procedimento di VIA prevedono:

- la partecipazione dell'Agenzia sin dall'avvio di un procedimento, con la predisposizione di specifiche note tecniche nella fase di consultazione del medesimo che precedono la convocazione della Conferenza di servizi;
- la predisposizione di una relazione finale prima della chiusura dei lavori della Conferenza di servizi, utile all'Autorità competente per l'adozione del provvedimento di VIA.

Definizione indicatore

L'indicatore misura il numero di istruttorie di valutazione ambientale (VIA e verifica di assoggettabilità a VIA) di competenza regionale avviate nel Lazio.

Analisi

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
VIA	28	44	64	85	104	61	52	52	37	527
Verifica di assoggettabilità a VIA	18	34	46	52	61	54	58	42	40	405
Totale	46	78	110	137	165	115	110	94	77	

Fonte: Regione Lazio (dati aggiornati al 13/07/2026)

L'andamento dell'indicatore mostra, a partire dai dati del 2017:

- un progressivo aumento dei procedimenti VIA avviati nel quinquennio 2017 – 2021 e un'inversione di tendenza nel quadriennio 2022 – 2025. Rispetto ai procedimenti avviati nell'anno precedente, si è registrato un decremento nel 2022 (-43), confermato nel 2023 con un calo dei procedimenti avviati rispetto all'anno 2022 (-9) e nel biennio 2024 - 2025 con un calo dei procedimenti avviati rispetto all'anno 2023 (-15).
- un aumento progressivo delle verifiche di assoggettabilità a VIA tra il 2017 – 2021, seguito da un decremento nel 2022 (-7) e da un successivo aumento nell'anno 2023 (+4) e decremento nell'anno 2024 (-16) e 2025 (-2).

A partire dall'entrata in vigore della Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 e del Regolamento regionale n. 21 del 25/11/2021, per i procedimenti di VIA, l'Agenzia ha fornito i seguenti supporti tecnici.

	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Osservazioni nella fase di Consultazione del PAUR	57	85	102	80	324
Relazione tecnica ai sensi dell'art. 4, c1, lettera a) del Regolamento regionale n. 21 del 25/11/2021	4	43	24	45	116

Fonte: Arpa Lazio

Base Statistica

I dati a disposizione per questo indicatore sono il numero di istruttorie VIA a livello regionale a cui sono state sottoposte le diverse tipologie di opere in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa. Si tratta di informazioni acquisite dalla Regione Lazio (Autorità competente).

La diffusione delle informazioni inerenti le istruttorie VIA attraverso il sito web dell'Autorità competente è un obbligo previsto dalla normativa, tuttavia, in seguito all'attacco informatico subito dal sito istituzionale della Regione Lazio in data 30/07/2021, le informazioni circa il numero di istruttorie VIA regionali risalenti al periodo antecedente al 2017, allo stato attuale, non sono ancora state ripristinate per la consultazione al pubblico.